



D.D.S. 8083

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI, AMBIENTALI E P.I.
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI ED
EDUCAZIONE PERMANENTE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. del 30/08/75 n. 637 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la legge regionale 01/08/77 n. 80 recante norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali approvato con D.Lgs 490 del 29/10/99;
- VISTE le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina ai sensi dell'art. 7 del citato T.U. nei confronti dell'avente diritto;
- VISTA la proposta di vincolo della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina e le allegate relazioni tecniche, che fanno parte integrante del presente decreto;
- CONSIDERATO che il complesso monumentale del Gran Camposanto di Messina, progettato da Leone Savoja nel 1865 ed inaugurato nel 1872, perimetrato in verde nell'allegata planimetria e ricadente nel foglio di mappa n. 123, particelle nn. A, 908, 910, 911, 1001, 11, 667, 669, 47, 37, (tutte in quota parte), per i motivi illustrati nelle citate relazioni tecniche appare di eccezionale importanza architettonica, storico - artistica ed etnoantropologica, sia per le soluzioni monumentali che esso presenta, evidenti in special modo nell'impostazione di tutta l'area più antica, sia in ragione delle espressioni artistiche, iconografiche e letterarie delle singole tombe e che pertanto riveste interesse storico, artistico, architettonico ed etnoantropologico particolarmente importante e rientra quindi nella categoria dei beni indicati all'art. 2, comma 1, lett. a) del T.U. approvato con D. LGS. n. 490 del 29/10/99 e art. 2 della L.r. n. 80 dell'01/08/77;
- CONSIDERATO inoltre che al fine di assicurare le migliori condizioni di conservazione e fruizione dell'intero complesso e di proteggerne la prospettiva e le

condizioni di ambiente e di decoro , è necessario istituire una fascia di rispetto adiacente al monumento, dettando le opportune prescrizioni ai sensi dell'art. 49 del T.U. nei confronti della zona perimetrata in arancione nell'acclusa planimetria, ricadente nelle p.lle A (quota parte) e nn. 161, 182, 204, 209, 905 e 906 del fgl. di mappa n. 123 del comune di Messina;

RILEVATO


che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza forniscono, di per se, elementi sufficienti a giustificare l'adozione di provvedimenti volti a tutelare l'immobile in oggetto;

RITENUTO

che , nella fattispecie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al T.U. e L.R. n. 80 /77 il complesso del Gran Camposanto , in conformità alla proposta della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;

RITENUTA

la propria competenza alla luce del parere reso dall'ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, nonché a norma dell'art' 8 del D.D.G. n. 6916 del 28/09/01 concernente le funzioni delegate dal Dirigente Generale Ai Dirigenti dei Servizi del Dipartimento Regionale BB.CC.AA. ed E.P. ;



DECRETA

Art. 1)

Per le motivazioni espresse in premessa e meglio illustrate nelle allegate relazioni tecniche, il complesso monumentale del Gran Camposanto di Messina, così come perimetrato in verde nella allegata planimetria e ricadente nel foglio di mappa n. 123, porzione delle particelle nn. A, 908, 910, 911, 1001, 11, 667, 669, 47 e 37, è riconosciuto di interesse storico-artistico, architettonico ed etnoantropologico particolarmente importante in quanto individuato fra i beni elencati all'art. 2, comma 1, lett a) del T.U. e all'art. 2 della L.r. n. 80/77, e come tale è sottoposto alle prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2)

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo è fatto, in particolare, divieto di demolire, modificare, restaurare il bene senza l'autorizzazione prescritta dal combinato-disposto di cui agli artt. 21 - 22 e 23 del citato T.U. E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza eventuali progetti di restauro al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a vincolo, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dai successivi artt. 23 e 27 della stessa legge.

Art. 3)

All'interno dell'intero perimetro del Gran Camposanto è vietato predisporre l'inserimento di nuovi monumenti che comprometterebbero irrimediabilmente l'equilibrio architettonico e paesaggistico del complesso sopraindividuato.

Inoltre si vieta l'immissione di nuove tombe nella sezione tumuli monumentali, nonché nei viali ad est e ad ovest del cenobio, nei siti relativi all'entrata principale ed ai vialetti laterali, nel cimitero degli acattolici e nel cimitero degli inglesi, inoltre nelle sezioni limitrofe alla spianata, da 1 a 19 e da III a VI, e nelle sezioni da 20 a 31, ed ancora 32, 33, 34, 36 e 38.

Ai fine di mantenere l'originaria impostazione qualunque intervento nelle parti indicate e perimetrata come zona "A" dell'apposita legenda della planimetria allegata, sia pure di semplice manutenzione, dovrà essere effettuato ricorrendo all'uso di materiali e tecniche tradizionali. In particolare per le lapidi si potrà consentire esclusivamente l'uso di marmo bianco o chiaro, anche venato, o comunque analogo a quello utilizzato per le sepolture storiche.

Ai fini della tutela dei Campi Comuni, ricadenti nella zona individuata e perimetrata in rosso nell'acclusa planimetria, contrassegnati come Sezioni N, O, e L, in quanto eccezionale testimonianza di interesse Etno-Antropologico, si vieta qualunque intervento destinato a modificarne l'assetto formale e la volumetria dei manufatti originari, consentendo invece la realizzazione di sepolture a terra anche su più livelli sotterranei, con una distribuzione planimetrica analoga a quella prevista dal Regolamento del Camposanto adottato nel 1872, agli artt. 17 e 18 del Cap. III - Sepolture Comuni, seppure dimensionalmente adeguata alle vigenti normative in materia sanitaria.

I materiali da utilizzare per le lapidi, marmo bianco in genere, sono quelli indicati dall'art. 63 del Cap. VI.


Conformemente a quanto dettato dall'art. 56 non si potranno erigere monumenti sulle sepolture delle Sezioni L, O ed N.

Sono ammesse diciture ed eventuali epigrafi incise o sbazzate nello spessore della lapide ovvero realizzate con caratteri mobili color bronzo, comunque del tipo romano con grazie o lapidario senza grazie.

I ritratti fotografici dovranno essere in fotoceramica, di dimensioni non superiori a quindici centimetri.

Quanto sopra espresso riguardo a materiali e diciture è da intendersi estensivamente valido anche per le sepolture di tutti i cellari che delimitano i Campi Comuni.

In tutte le altre aree adiacenti segnalate come zona "B" nella citata, acclusa planimetria si vieta tassativamente di realizzare lapidi o monumenti in marmo nero, granito nero o comunque colorato, e di inserire iscrizioni in alluminio anodizzato o preverniciato. E' altresì



opportuno che il Comune di Messina in merito agli eventuali interventi di manutenzione della zona "A" nonché ai relativi nuovi progetti nella zona "B" si attenga alle prescrizioni degli artt. 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 68 - 99 contenute nel Cap. VI del Regolamento del Gran Camposanto di Messina pubblicato nel 1872.

Art. 4)

Inoltre, per le motivazioni illustrate nell'allegata relazione storico, artistica ed architettonica, al fine di assicurare all'intero complesso le migliori condizioni di conservazione e fruizione, e per proteggere la prospettiva e le condizioni di ambiente e di decoro di tutto il recinto, si istituisce, ai sensi dell'art. 49 del T.U. un'area di rispetto adiacente al complesso. Nei confronti di tale area, perimetrata in arancione nell'acclusa planimetria e che interessa parte della particella A, e le p.lle 161, 182, 204, 209, 905 e 906 del fgl. n. 123, vengono dettate le seguenti prescrizioni:


- a) Sulla suddetta area non possono essere introdotte strutture precarie di qualsiasi genere.
- b) Sulla predetta area dovrà essere mantenuto l'attuale assetto botanico.
- c) Non sono ammessi usi dell'area che arrechino nocumento alla configurazione ambientale del bene oggetto di tutela e pregiudizio al decoro dello stesso.
- d) Eventuali opere di sistemazione del terreno, pavimentazione di percorsi pedonali, impianti di illuminazione ed opere di recinzione possono essere realizzati previo nulla-osta della competente Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina che, ove necessario, potrà dettare eventuali prescrizioni.

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel sopracitato T.U.

Art. 5)

Le relazioni tecniche con le planimetrie accluse, l'elenco delle cappelle e l'elenco delle tombe monumentali, costituiscono tutti allegati facenti parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 8 del T.U. sarà notificato all'avente diritto, il Comune di Messina, ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo,

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di Messina, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione.



Art. 6)

Avverso il presente provvedimento di tutela è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente decreto.

PALERMO

27 NOV. 2002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA ED ACQUISIZIONI
(Dr. Sergio GILARDI)

